




Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi"

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con opz. Scienze applicate
Liceo delle Scienze Umane e Liceo delle Scienze Umane con opz. Economico sociale
Liceo Linguistico



Via Vitulanese, 82016 MONTESARCHIO (BN) - Tel. 0824 847291 - C.F. 80000020620 - C.M. bnis00300n
e-mail: bnis00300n@istruzione.it - PEC: bnis00300n@pec.istruzione.it - web: www.fermimontesarchio.edu.it



VADEMECUM BULLISMO E CYBERBULLISMO

**AGGIORNATO A SEGUITO DELLA LEGGE 17
MAGGIO 2024, N. 70
"DISPOSIZIONI E DELEGA AL GOVERNO IN
MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO
DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO
(GU 30.05.2024)"**



INDICE

VADEMECUM BULLISMO E CYBERBULLISMO

Premessa.....	3
Introduzione.....	3

PARTE I Bullismo e Cyberbullismo

Definizioni.....	5
I fattori di rischio.....	6
Le conseguenze del bullismo e del cyberbullismo.....	7
Interventi di prevenzione.....	8
Monitoraggi.....	10

PARTE II Norme e sanzioni disciplinari

La Costituzione italiana	12
La violazione della legge penale.....	13
La violazione della legge civile	13
Sanzioni disciplinari	14
Procedura scolastica	14

PARTE III Numeri utili, sitografia e allegati

Numeri utili	16
Sitografia	16
Allegato A	17
Allegato B	18

PREMESSA

Il presente documento viene redatto allo scopo di contrastare e ridurre i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nell'ambito delle azioni poste in essere in seguito all'entrata in vigore della L. 70 del 17 maggio 2024, che modifica e integra la precedente L. 71 del 29 maggio 2017.

INTRODUZIONE

L'emergenza educativa ha richiamato l'attenzione del Legislatore, che ha emanato la **L. 71 del 29 maggio 2017** "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo" per *prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi.*

La suddetta legge si inserisce in un quadro più ampio, relativo alla **L. 107 del 13 luglio 2015** "Buona Scuola" che ha considerato tra gli obiettivi formativi lo sviluppo delle competenze digitali delle studentesse e degli studenti attraverso l'uso consapevole di Internet. Il **D.M. 18 del 13.01.2021** "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo" chiarisce che l'intervento sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo si rende necessario per insegnare il valore del rispetto dell'altro in vista della costruzione di un'etica civile e di convivenza.

La nota **M.I. 482 del 18.02.2021** "Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado" richiama l'importanza della Piattaforma ELISA (e-learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze) che consente un percorso di formazione gratuita, avviato dal 2018, rivolto ai docenti referenti in materia di bullismo e cyberbullismo incardinati presso le diverse istituzioni scolastiche per l'acquisizione di utili competenze psico-pedagogiche e sociali. In essa si fa riferimento anche al progetto "Generazioni Connesse - Safer Internet Centre Italiano" in cui si realizzano *programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di Internet (rivolti a bambini e adolescenti, genitori, insegnanti, educatori e spesso con la partecipazione attiva degli studenti sin dalla fase della progettazione di iniziative divulgative); webinar di approfondimenti su particolari aspetti come ad esempio la individuazione e metodi di segnalazione di fake news o altri comportamenti a rischio; helplines dedicate, per supportare gli utenti su problematiche legate alla Rete, nonché per segnalare la presenza online di materiale pedopornografico.*

La **L. 70 del 17 maggio 2024**, "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", contiene modifiche alla L. 71 del 29

maggio 2017, in particolare al procedimento per l'adozione delle misure, in cui la segnalazione diventa di esclusiva competenza del pubblico ministero, il quale può alternativamente attivare un percorso di mediazione oppure chiedere al tribunale di disporre un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa.

PARTE I

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Definizioni

Dan Olweus (18 aprile 1931 – 20 settembre 2020), docente e psicologo svedese, negli anni '70 coniò il termine **“bullying”**, indicando anche i criteri per identificarlo. In particolare, *“uno studente è oggetto di **azioni di bullismo**, ovvero prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto ripetutamente nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni”*.

Dalla definizione sopra menzionata emergono alcune caratteristiche fondamentali per riconoscere il fenomeno:

- Il contesto: il bullismo si verifica a scuola e tra compagni di scuola, anche se non mancano interpretazioni che estendono il significato del termine anche ad un ambiente extra-scolastico
- l'intenzionalità: in esso c'è una chiara volontà, che è quella di soggiogare e prevaricare
- lo squilibrio di potere, perché si produce all'interno di una relazione asimmetrica in cui un soggetto pone in atto la prevaricazione e un altro la subisce
- la ripetizione, che indica la persistenza delle azioni vessatorie, che si protraggono nel tempo
- unidirezionalità: le azioni vessatorie vengono direzionate sempre verso un unico soggetto, il quale non si rende mai protagonista di un'azione aggressiva nei confronti dell'altro

Individuare le proprietà del bullismo permettono di identificarne la natura, ma consentono anche di sapere cosa **non è**:

- uno scherzo, il cui intento non è quello di ferire l'altro, ma di divertirsi tutti insieme
- un singolo conflitto, che può accadere a chiunque e in qualunque momento

La citata **L. 70 del 17 maggio 2024** considera le condotte di bullismo come *l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni*.

Diverse sono le false credenze intorno al concetto di bullismo, che tendono a sminuirlo o a non considerarlo tale. Ne ricordiamo solo alcune: il bullismo a scuola e/o tra compagni di classe fa parte del normale processo di crescita dell'individuo perché fortifica il carattere; sono scherzi tra ragazzi; a volte sono le vittime, che con il loro atteggiamento, attirano azioni vessatorie.

In realtà tali euristiche sono facilmente confutabili laddove entrano in gioco gli elementi sopra elencati: intenzionalità, squilibrio di potere, ripetizione e unidirezionalità.

Il bullismo può essere *fisico* (calci, pugni, spinte, furti e danneggiamento di oggetti personali), *verbale* (offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro) e *indiretto* (pettegolezzi, esclusione sociale, calunnie e simili).

Alla base del fenomeno c'è il pregiudizio e la discriminazione, essendo legato a determinate caratteristiche della vittima, come l'etnia, il sesso, la nazionalità, l'orientamento sessuale e l'aspetto fisico

Il **cyberbullismo** è una nuova forma di bullismo che si è diffusa negli ultimi anni a causa dell'avvento delle nuove tecnologie. Esso può essere definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita da un soggetto o da un gruppo di persone mediante l'utilizzo dei mezzi elettronici, nei confronti di un'altra persona che non può difendersi. Presenta degli elementi di continuità con la forma tradizionale di bullismo, ma ha anche elementi di discontinuità, tra cui si segnalano la rapida diffusione, il pubblico più vasto, la permanenza nel tempo e un senso di de-responsabilizzazione da parte del cyberbullo derivante dal presunto anonimato.

Il cyberbullismo può essere *scritto-verbale* (offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, messaggistica sui social network e altro), *visivo* (diffusione di foto e video che ritraggono la vittima in situazioni intime, violente o spiacevoli), di *esclusione* (dai gruppi e dalla comunicazione on line) e di *impersonificazione* (furto, appropriazione, uso e rivelazione delle credenziali di accesso all'account e-mail, ai social network e altro).

Per quanto riguarda i ruoli, anche qui, come nel bullismo "faccia a faccia", essi sono ben definiti ma non facilmente individuabili, perché molte volte non è facile identificare il bullo, i sostenitori del bullo, la vittima e gli spettatori passivi. I contorni sono più sfumati, se si considera che la facilità del "like" o della condivisione fa in parte cadere un'altra grande caratteristica del bullismo tradizionale: l'intenzionalità. Infatti può accadere che si condividano dei contenuti non appropriati senza la consapevolezza di agire in modo aggressivo, creando una situazione di difficoltà e di squilibrio per la vittima. Questo dimostra che nel contesto virtuale è più frequente il fenomeno della de-responsabilizzazione, dove i ragazzi molte volte non riescono a definire una linea di demarcazione chiara e distinta tra ciò che è permesso e ciò che è vietato, tra ciò che è eticamente corretto e ciò che è riprovevole e negativo.

I fattori di rischio

La letteratura scientifica individua le caratteristiche del bullo e della vittima, che costituiscono altrettanti fattori di rischio.

Il *bullo* manifesta una personalità aggressiva e narcisistica unita a un senso di grandiosità, con forti tratti anaffettivi. Questi ultimi determinano una mancanza di sensi di colpa per le proprie azioni riprovevoli e una mancanza di empatia nei confronti della vittima che sta soffrendo. I primi studi teorizzavano che il bullo fosse un soggetto con una bassa autostima e con problemi di adattamento, ma la letteratura odierna registra pochi casi di

bulli con queste peculiarità. Certo non manca questa tipologia di bullo, ma la maggior parte presenta una buona considerazione del proprio sé e una buona comprensione sociale con capacità di manipolazione. In altri termini, essi sono perlopiù intelligenti e molto popolari, mentre le tipologie di bullo mediamente popolari e non popolari e con intelligenza sociale media o bassa costituiscono la minoranza. Solitamente sono percepiti come forti nel gruppo dei pari e tendono ad avere amici simili a loro. La buona comprensione sociale indica che il bullo è dotato di empatia, ma solo nella sua forma cognitiva egli è in grado di capire cosa sta provando la vittima, ma non prova alcun senso di colpa perché gli difetta l'empatia emotiva, che lo porta al disimpegno morale senza nessun senso di colpa, giustificando le proprie condotte aggressive. In famiglia vivono un ambiente di conflittualità tra genitori e di accentuata aggressività, con una bassa risonanza emotiva (minore calore, vicinanza e supporto espresso nei confronti del figlio) e uno stile genitoriale piuttosto autoritario.

La *vittima* si trova in una condizione di sofferenza di tipo internalizzato, caratterizzandosi per livelli più elevati di ansia e depressione, a cui si aggiunge una bassa autostima con difficoltà e incertezze nelle relazioni sociali. Nel gruppo dei pari è rifiutata, nel senso che viene esclusa attivamente dalle varie attività; altre volte, invece, è essa stessa a rendersi invisibile, autoescludendosi dal gruppo. Molto spesso tende a stringere amicizie con persone simili, quindi con scarso impatto sociale e in famiglia vive un contesto iperprotettivo, con genitori che tendono ad avere un comportamento di eccessiva protezione ed esagerato controllo sulla loro vita, che contribuisce a determinare l'impossibilità di sviluppare quelle competenze necessarie nelle condizioni empiriche di vita.

Il *contesto classe* può presentare esso stesso dei fattori di rischio. Nelle classi in cui si rinforza il comportamento del bullo e non si difende la vittima il bullismo è "normativo", ossia è accettato come fatto normale. Anche in quelle classi dove è presente una personalità prepotente e aggressiva che viene accettata e non contrastata vi sono potenziali fattori di rischio.

Un ultimo fattore di rischio è relativo al *comportamento degli insegnanti*, che può contribuire ad alimentare il bullismo. Nei casi di insegnanti che non conoscono a fondo il fenomeno, che tendono a sminuire i comportamenti aggressivi, a non accettare condotte vessatorie, a credere che sia un fatto normale, è maggiore la probabilità che possano verificarsi casi del genere. Viceversa, insegnanti formati sono più efficaci nella gestione del fenomeno perché sono in grado di supportare la vittima e di dialogare con le famiglie su tali problemi.

Le conseguenze del bullismo e del cyberbullismo

Essere vittime di bullismo e di cyberbullismo porta delle conseguenze sia a breve termine sia a lungo termine. Per quanto riguarda le conseguenze più immediate, si registrano cambiamenti che indicano una discontinuità rispetto a un comportamento prece-

dente, come può essere il sopraggiungere di difficoltà scolastiche e relazionali che prima non erano presenti; la vittima, improvvisamente, ha un calo del rendimento scolastico e tende a chiudersi in se stessa. Sotto il punto di vista psicologico, subentra l'ansia o la depressione, a cui possono accompagnarsi problematiche di tipo psicosomatiche (cefalee, dolori addominali ecc.). Tra le conseguenze a lungo termine più gravi c'è il rischio suicidio, che si esplica prima con l'ideazione suicidaria, in cui il bambino o l'adolescente comincia a pensare in maniera persistente all'atto estremo, e poi con comportamenti suicidari veri e propri. Anche l'autolesionismo è molto diffuso: la sofferenza autoinflitta è diretta e intenzionale ed è motivata da una bassa autostima e da un'attribuzione di colpa di quanto sta accadendo.

I bulli, d'altro canto, non sono immuni da conseguenze rispetto alle loro azioni. Se sotto il punto di vista psicologico non soffrono d'ansia e di depressione nell'immediato, sotto il punto di vista sociale sviluppano delle condotte eterogenee non adattive. Si caratterizzano per comportamenti oppositivi e aggressivi e sono incapaci di gestire le proprie emozioni e possono addirittura arrivare ad avere comportamenti delinquenti, che violano le norme sociali e comunitarie. La loro traiettoria di sviluppo può essere compromessa perché possono subentrare disturbi psicotici e un disadattamento generale in età adulta che può coinvolgere anche altre sfere, come quella lavorativa ed affettiva. Facile è a questo punto cadere nell'abuso di alcol e droga e sviluppare una forte dipendenza dalla tecnologia (quest'ultima in casi di cyberbullismo). A lungo termine può verificarsi un disagio psichico fino alla depressione.

Nel contesto classe le conseguenze del bullismo e del cyberbullismo genera delle conseguenze che riguardano non solo il bullo e la vittima, ma anche gli altri alunni che non sono vittime o attori di azioni vessatorie. Questo perché possono percepire la classe come un luogo non sicuro, pericoloso, in cui vige la regola del più forte. Per autodifesa, si è portati a sviluppare una logica di indifferenza e di scarsa empatia, che portano a sminuire o a negare il problema. Come evidenzia il sito notrap.it in un articolo: *“quando in classe un bullo se la prende con un ragazzo/a l'atmosfera diventa pesante: tutti i compagni, direttamente o indirettamente, ne subiscono delle conseguenze. Vedere un gruppo prendere continuamente di mira alcuni compagni crea inquietudine e tensione. Capita di andare a scuola meno volentieri, di invidiare le classi più affiatate e con un migliore spirito di gruppo e di aver timore di tutte le occasioni di socializzazione tra compagni, come possono essere le gite scolastiche. Se alcuni compagni vengono tartassati, noi ci possiamo sentire in apprensione, possiamo vivere nella paura di diventare a nostra volta delle vittime, possiamo provare rabbia per via dell'arroganza dei bulli e sentirci in colpa perché non riusciamo a fare nulla”*.

Interventi di prevenzione

La prevenzione riveste un ruolo fondamentale, perché contribuisce a creare all'interno della scuola un clima positivo in cui vi sia il piacere dell'apprendimento e delle

relazioni sociali, essendo il contesto scolastico anche un luogo di socializzazione. Si tratta allora di creare una scuola attenta ai bisogni di tutti gli studenti, riducendo il rischio individuale e i meccanismi responsabili del bullismo e del cyberbullismo.


Innanzitutto bisogna partire da programmi basati sull'evidenza scientifica, la cui rigorosa valutazione permette di capire e orientare cosa funziona, cosa non funziona e perché. Secondo recenti studi, un buon programma di prevenzione permette di ridurre il fenomeno del bullismo anche del 20%. La creazione di un ambiente particolarmente attento e sensibile permette di prevenire ma anche di intercettare immediatamente episodi di bullismo. Gli interventi di prevenzione sono strutturati sostanzialmente su tre livelli:

1. *prevenzione universale*, rivolta a tutta la popolazione scolastica, che promuove un clima positivo basato sul rispetto reciproco e amplia la conoscenza del fenomeno del bullismo, responsabilizza il gruppo classe e incita i ragazzi ad organizzare incontri e dibattiti di sensibilizzazione; al fine di rendere efficace tale tipo di prevenzione, è fondamentale:
 - promuovere corsi di formazione per gli insegnanti, in modo da permettere loro di conoscere a fondo il fenomeno e di adottare strumenti utili in casi di bullismo
 - portare a conoscenza degli studenti l'esistenza del referente del bullismo e del team per l'emergenza all'interno della scuola mediante interventi collettivi in auditorium o tramite messaggi sul registro elettronico e sulla posta istituzionale
 - favorire la collaborazione con i genitori
 - introdurre un'educazione alle nuove tecnologie attraverso la promozione di interventi, anche da parte di esperti esterni alla scuola, sull'uso consapevole della rete. L'intervento deve riguardare anche i genitori, le cui competenze digitali devono essere utili per rendere meno problematica la vigilanza sull'attività on line dei loro figli
2. *prevenzione selettiva*, rivolta ad un gruppo più a rischio, perché già presenta in nuce il fenomeno o perché le caratteristiche degli studenti presentano maggiori fattori di rischio; le azioni da prevedere sono:
 - interventi mirati in classe, particolarmente laddove si individuino situazioni nei gruppi più a rischio
 - attivazione di uno sportello di ascolto psico-pedagogico
3. *prevenzione indicata*, le cui azioni si concentrano su casi specifici e "acuti", quali possono essere situazioni in cui il fenomeno del bullismo è già presente o è presente in stato avanzato; l'individuazione dei casi acuti e di emergenza prevede una serie di azioni:
 - raccolta della segnalazione e presa in carico del caso; è previsto un modulo specifico per la segnalazione, reperibile sul sito della scuola o in formato

cartaceo in vicepresidenza; nel caso di segnalazione da parte di uno studente il suddetto modulo può essere presentato anche in forma anonima

- approfondimento del caso per determinarne la gravità da parte del team per l'emergenza e del dirigente scolastico
- scelta dell'intervento adeguato da porre in atto (individuale, di gruppo, di classe, a breve termine, a lungo termine, con il coinvolgimento delle famiglie); l'intervento (o gli interventi) saranno attuati da un membro del team per il bullismo o da parte di un esperto esterno alla scuola
- monitoraggio dell'efficacia degli interventi effettuato dal team per l'emergenza e dal dirigente scolastico
- attivazione di uno sportello di ascolto sul bullismo e sul cyberbullismo

Prevenzione



Monitoraggi

Il monitoraggio permette di valutare l'efficacia degli interventi messi in atto, rendendo evidente se le azioni intraprese hanno sortito effetti positivi o se non hanno restituito i risultati attesi; nel caso in cui l'intervento (o gli interventi) non è stato risolutivo, si rende necessario riaffrontare il problema apportando le modifiche necessarie all'intero processo. Il controllo del caso trattato deve avvenire sia a breve termine, per capire ad esempio se il bullo ha rispettato quanto concordato e se la vittima si sente ancora tale, sia a lungo termine, per capire se la situazione si mantiene nel tempo. La procedura per effettuare il monitoraggio prevede l'adozione di una scheda specifica preposta a tal fine e una serie di incontri successivi (i cosiddetti *follow-up*) che permettono realmente di capire se c'è stato un cambiamento e se questo cambiamento si sta mantenendo nel tempo.

Le informazioni devono essere reperite innanzitutto dalla vittima, perché è il punto di vista della vittima che fa capire se effettivamente c'è stato un miglioramento, ma anche la comunicazione con il bullo è un chiaro indicatore di come si è evoluta la situazione iniziale. Tuttavia devono essere prese in considerazione anche altre fonti nella valutazione, quali possono essere gli insegnanti, i genitori e i compagni di classe non direttamente coinvolti.

PARTE II

NORME E SANZIONI DISCIPLINARI

La Costituzione italiana

Le condotte riconducibile al bullismo e al cyberbullismo violano una serie di articoli fondamentali della Costituzione italiana, di seguito elencati:

Art. 2

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

Le condotte di bullismo e cyberbullismo ledono i diritti inviolabili dell'uomo, vale a dire i diritti della personalità quali il diritto alla vita e all'integrità fisica; tali diritti sono riconosciuti e garantiti dallo Stato alla persona sia come singolo che nelle formazioni sociali dove realizza la sua personalità. Il dovere di ogni cittadino è quello di avere comportamenti e atteggiamenti di rispetto verso chiunque e di responsabilità in difesa dei più deboli.

Art. 3

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Le condotte di bullismo e cyberbullismo violano il principio di uguaglianza attraverso la discriminazione e l'intolleranza nei confronti di chi ha diverse etnia e religione, caratteristiche psico-fisiche differenti, particolari realtà familiari.

Art. 15

“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.

Le condotte di bullismo e cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza ogni qualvolta vi sia una violazione dell'account della posta privata finalizzata a trarre e diffondere informazioni che danneggiano la reputazione della vittima.

Art. 30

“È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”.

Delle condotte di bullismo e cyberbullismo sono civilmente responsabili i genitori del figlio minore; sui genitori incombe la responsabilità di non avere impartito ai figli un'educazione adeguata e di non aver esercitato una vigilanza funzionale all'età e finalizzata a correggere comportamenti scorretti.

Art. 34

“La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”

Le condotte di bullismo e cyberbullismo, quando inducono gli studenti che ne sono bersaglio all'assenteismo e all'abbandono scolastico, sono causa della violazione del diritto fondamentale allo studio di tutte e di tutti.

La violazione della legge penale

La L. 71/2017 e la L. 70/2024 non introducono nuovi reati, in quanto i comportamenti agiti dal bullo sono tutti già previsti nel nostro ordinamento e quindi perseguibili. La responsabilità penale è personale e il minore che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età è già responsabile penalmente e condannabile dal Tribunale dei Minori. I minori con età inferiore a quattordici anni sono comunque sottoposti a misure di sicurezza se ritenuto “socialmente pericoloso”.

Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere con una condotta di bullismo: istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), reato di percosse (art. 581 c.p.), lesioni (art. 582 c.p.), ingiuria (art. 594 del c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), atti persecutori- stalking (art. 612 bis c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), furto (art. 624 c.p.), danneggiamento alle cose (art. 635 c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).

Per il cyberbullismo, invece, valgono i seguenti articoli e i corrispondenti reati: sostituzione di persona (art. 494 c.p.), istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.), ingiuria (art. 594 del c.p.); diffamazione (art. 595 c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), atti persecutori- stalking (art. 612 bis c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.), interferenze illecite nella vita privata (art. 612 c.p.), estorsione (art. 629 c.p.), molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.), trattamento illecito di dati personali (art. 167 gdpr), violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza (art. 616 c.p.).

La violazione della legge civile

La violazione della norma del diritto civile comporta una responsabilità di tipo patrimoniale che si traduce nell'obbligo di pagare una somma di denaro a favore di colui che subisce un

danno ingiusto. In base all'art. 2043 c.c. "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno" che potrà essere patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.).

Sanzioni Disciplinari

Le condotte di bullismo e cyberbullismo vengono considerate mancanze gravi dalla scuola, che condanna in modo forte e deciso i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza online e offline.

Gli interventi messi in atto in caso di comportamenti vessatori hanno un carattere riparativo, laddove possibile, e tendono alla rieducazione al recupero dello studente mediante attività di utilità sociale per la comunità scolastica, quali possono essere lettere di scuse alla vittima, pulizia dei locali, riordino dei materiali e produzione di elaborati che invitino alla riflessione su quanto accaduto o stimolino azioni positive nei confronti degli altri.

In ottemperanza al principio di gradualità della sanzione, nei casi più acuti sono previste altre azioni, quali la sospensione alla partecipazione di attività di approfondimento curricolare in orario scolastico ed extrascolastico (visite guidate, uscite didattiche e viaggi d'istruzione), la sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative e la sospensione delle lezioni.

Nei casi di estrema gravità, infine, come previsto dalla L 70/2024, *ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835. In tal caso, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto da manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.*

Procedura scolastica

Quando si viene a conoscenza di un'azione che potrebbe essere configurata come un caso di bullismo o di cyberbullismo, vengono informati immediatamente il dirigente scolastico, il referente per il bullismo e il cyberbullismo e il team di supporto attraverso l'allegato A ("Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione"), reperibile in formato cartaceo o sul sito <https://www.fermimontesarchio.edu.it/> (in caso di segnalazione da

parte di uno studente, può essere mantenuta la forma anonima). Preso atto della segnalazione, i soggetti coinvolti procedono alla valutazione delle informazioni riportate nel modulo suddetto con la raccolta di ulteriori informazioni, colloqui con il singolo o il gruppo e interventi in classe per ricostruire i fatti, sentiti i diversi punti di vista.

Se il caso è confermato attraverso prove oggettive, vengono informati i genitori del bullo/cyberbullo e il consiglio di classe. Successivamente si attueranno interventi specifici a seconda della gravità della condotta vessatoria.

Alla fine dell'intervento, o degli interventi, si procederà con il monitoraggio per valutare se la situazione è stata risolta nel breve periodo e nel lungo periodo.

PARTE III
RIFERIMENTI E ALLEGATI

NUMERI UTILI

114 - Emergenza infanzia è un servizio di emergenza rivolto a tutti coloro vogliono segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti

1.96.96 - Fondazione S.O.S Il Telefono Azzurro ETS per la promozione del rispetto totale dei diritti dei bambini e degli adolescenti

0824.373111 - Polizia Postale di Benevento

RIFERIMENTI SITOGRAFICI

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/30/24G00086/SG>

<https://www.generazioniconnesse.it/site/>

<https://www.bullismo.it/>

<https://azzurro.it/>

www.bullismo.info

<https://www.minori.gov.it/>

<https://www.notrap.it/>

<https://www.fondazionecarolina.org/2021/>



ALLEGATO B

SCHEDA DI MONITORAGGIO

Primo monitoraggio

In generale la situazione è:

migliorata

rimasta invariata

peggiorata

Descrivi come

Secondo monitoraggio

In generale la situazione è:

migliorata

rimasta invariata

peggiorata

Descrivi come

Terzo monitoraggio

In generale la situazione è:

migliorata

rimasta invariata

peggiorata

Descrivi come

Quarto monitoraggio

In generale la situazione è:

migliorata

rimasta invariata

peggiorata

Descrivi come

Note:
